COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

34.

SEDUTA DI MARTEDÌ 16 MARZO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BIAGGI**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 325

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas (2961) . 325

PRESIDENTE 325, 327, 329

BORRA 328

PISICCHIO, *Relatore* 325, 328

POCHETTI 327

PUCCI DI BARSENTO 328

SULOTTO 327

La seduta comincia alle 18.

BORRA, *Segretario ff. legge* il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bianchi Fortunato.

Discussione del disegno di legge: Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas (2961).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas.

L'onorevole Pisicchio ha facoltà di svolgere la relazione.

PISICCHIO, *Relatore*. Il disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame prende atto della grave situazione deficitaria in cui versa ormai da vari anni il fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private de gas.

Il fondo venne istituito presso l'INPS con legge 1° luglio 1955, n. 638, allo scopo di provvedere al trattamento di pensione e alla indennità di anzianità nei riguardi degli operai e degli impiegati delle aziende stesse. Il disegno di legge prevede la sua trasformazione in fondo integrativo della assicurazione generale obbligatoria con lo scopo di integrare, in favore degli iscritti e dei loro superstiti aventi diritto, il trattamento dell'assicurazione gene-

rale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e di corrispondere, agli stessi soggetti, le ulteriori prestazioni previdenziali che sono previste dal provvedimento.

Tale necessità è stata valutata e riconosciuta dagli interessati, lavoratori e imprenditori, i quali, attraverso la stipula di un accordo sottoscritto dalle proprie organizzazioni sindacali in data 15 dicembre 1967, stabilivano delle norme sul riordinamento del fondo. Il 28 novembre 1968 il comitato speciale del fondo approvava il suddetto accordo.

In buona sostanza, le disposizioni contenute nel disegno di legge al nostro esame mirano a ristrutturare il sistema previdenziale dei lavoratori gassisti privati su nuove basi, che consentano, da una parte, di migliorare le prestazioni e di ovviare, nel medesimo tempo, alla situazione di forte squilibrio finanziario che si verifica da anni nella gestione del fondo, oltre che a far rientrare la categoria nella mutualità generale.

Questo ultimo aspetto dev'essere ritenuto oltremodo positivo in quanto agevola la tendenza alla mutualità generalizzata, presupposto essenziale al raggiungimento della sicurezza sociale.

Gli interessati al provvedimento riceveranno alcuni miglioramenti relativi all'indennità aggiuntiva e sostitutiva di fine lavoro e l'accostamento del fondo alle norme socialmente più avanzate dell'assicurazione generale. A tal fine il disegno di legge prevede, all'articolo 30, la ricostituzione delle pensioni assicurative degli iscritti al fondo di previdenza e dei pensionati, mediante il versamento all'assicurazione generale obbligatoria dei contributi di base, integrativi e di adeguamento, relativi ai periodi di servizio prestati dagli interessati anteriormente al 1° novembre 1967.

Le somme necessarie per la copertura degli oneri di cui sopra vengono poste dallo stesso articolo 30 in parte a carico del fondo di previdenza (fino alla concorrenza delle sue disponibilità patrimoniali al 31 dicembre 1967) e per il resto a carico delle aziende, che dovranno corrispondere un contributo suppletivo annuo pari al 3,90 per cento della retribuzione globale mensile e della tredicesima mensilità percepita dagli iscritti.

Come si vede, si è dovuto provvedere a rielaborare completamente le basi tecnico-finanziarie per la determinazione degli oneri e, di conseguenza, per la determinazione dell'aliquota contributiva e delle disponibilità necessarie per garantire la futura stabilità finanziaria del fondo stesso.

A questo proposito, ed in ordine all'onere finanziario che comporta il provvedimento, mi si consenta di affacciare alcune perplessità.

Innanzitutto, nell'accordo sindacale veniva stabilito, all'articolo 34, ultimo comma, che « per gli iscritti che alla data del 1° novembre 1967 sono beneficiari di pensione a carico del fondo, questo versa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti i soli contributi base per la copertura dei periodi di cui al precedente comma ». Altrettanto veniva riconfermato anche dal servizio statistico attuariale dell'INPS attraverso lo studio effettuato per la trasformazione del fondo da sostitutivo ad integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria. Lo stesso criterio veniva adottato dalla legge n. 658 del 1967, sul riordinamento della previdenza marinara. L'articolo 30 del presente disegno di legge stabilisce, invece, il versamento dei contributi di base, integrativi e di adeguamento, anche per il periodo anteriore al 1° novembre 1967.

Lo stesso disegno di legge prevede poi un *deficit* da ammortizzare in dodici anni, ammontante a 13.686 milioni, per far fronte al quale è stata stabilita un'aliquota contributiva aggiuntiva pari al 3,90 per cento delle retribuzioni mensili e della tredicesima mensilità.

Ritengo che, tenuto conto dell'onere complessivo per contributi previdenziali, che è del 33 per cento della retribuzione convenzionale attualmente in vigore, e della lievitazione dei salari, che per i lavoratori del settore sono aumentati dopo il 1969 del 15 per cento, e di altri aumenti salariali che si possono facilmente prevedere, l'aliquota contributiva aggiuntiva del 3,90 per cento, in prospettiva, potrebbe non essere sostenibile; e, pertanto, l'obbiettivo principale che vuole raggiungere il provvedimento, cioè il risanamento del *deficit*, verrebbe frustrato.

A mio parere, sia la decorrenza del versamento dell'aliquota aggiuntiva sia la misura di essa dovrebbero essere riconsiderate per assicurare al fondo il riequilibrio finanziario e la predisposizione al miglioramento delle prestazioni. Si tratta, in buona sostanza, di aumentare il numero degli anni e di diminuire la misura dell'aliquota, la qualcosa non pregiudicherebbe in alcuna maniera il contenuto del disegno di legge, ma semmai garantirebbe l'esito positivo dello stesso.

Il complesso degli articoli fissa le norme relative al trattamento pensionistico e alle indennità di fine lavoro, alla gestione del fondo e alla composizione del comitato amministra-

tore in base alla legge n. 153. In conclusione, il provvedimento corrisponde in linea di massima agli accordi sindacali e alle prospettive dei lavoratori gassisti. Per questi motivi mi permetto di invitare la Commissione a dare la sua approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SULOTTO. In primo luogo, desidero osservare che, anche se esiste l'esigenza di approvare urgentemente questo provvedimento, dobbiamo tuttavia approfondire l'esame del testo governativo.

Ci troviamo di fronte ad un accordo sindacale, che, raggiunto nel dicembre 1967, è stato riconfermato un anno dopo – novembre 1968 – da un comitato speciale del fondo di previdenza per gli appartenenti alla categoria in esame. C'è quindi attesa da parte della categoria interessata, che con l'applicazione di questa legge verrebbe a beneficiare di sensibili miglioramenti pensionistici e di alcuni diritti di cui oggi non godono.

Le osservazioni che sono state fatte circa il finanziamento hanno una rilevanza sulla quale dobbiamo concentrare la nostra attenzione. Vorrei, però, ricordare che, dopo che è stato raggiunto l'accordo del 1967, è stata approvata la legge di riforma pensionistica n. 153, che ha introdotto alcuni princìpi fondamentali (pur presentando a nostro avviso dei difetti) di cui dobbiamo tenere conto. L'attuale testo del provvedimento mi sembra, invece, che presenti degli elementi che non corrispondono a quei princìpi fondamentali. Ecco perché prego il relatore di prendere contatto con la categoria interessata allo scopo di trovare un accordo che riesca a superare gli eventuali ostacoli che potrebbero sorgere in relazione a contrasti di norme.

Desidero sottolineare, inoltre, che, ai sensi della formulazione dell'articolo 8 del testo rientrano nel fondo le aziende che producono o distribuiscono gas manifatturato. A me sembra che tale dizione non sia esatta, in quanto non tiene conto delle numerose aziende che si stanno sviluppando e che distribuiscono metano, gas che si distribuisce senza alcuna lavorazione. A quanto mi risulta, i sindacati intendono considerare coperti da questo fondo anche i lavoratori occupati nelle aziende che si limitano a distribuire metano.

Sempre in relazione alla legge n. 153, occorre rivedere l'articolo 10 del testo governativo, che si riferisce alla definizione della retribuzione globale mensile ai fini pensionistici in base appunto ad elementi che non sono gli stessi stabiliti dalla legge n. 153.

L'articolo 16 elenca i requisiti necessari per ottenere la pensione ed indica il 60° anno di età come uno dei requisiti. Dal momento che fa parte delle aziende private del gas anche del personale femminile, si andrebbe contro la norma generale che stabilisce al compimento del 55° anno l'età pensionabile per le donne.

L'articolo 17 stabilisce che la pensione è calcolata in relazione alla retribuzione percepita durante l'ultimo anno. A questo proposito, mi chiedo se dobbiamo tenere presente la soluzione che abbiamo raggiunto, dopo lunghe discussioni, per la legge n. 153: e cioè di scegliere – per il calcolo della pensione – la retribuzione più alta relativa a tre annualità dell'ultimo decennio di attività.

Nell'articolo 19 ritroviamo la questione dell'età pensionabile per le donne e anche altre questioni relative all'anticipo della pensione.

Nell'articolo 29 troviamo alcuni criteri di valutazione che non sono gli stessi stabiliti dalla legge n. 153; a me non sembra giusto – lo ripeto ancora una volta – stabilire norme completamente diverse a breve distanza di tempo. Inoltre manca la precisazione – forse sarà stabilito nella legge istitutiva di questo fondo – di chi amministrerà il fondo stesso dopo la riforma.

PRESIDENTE. È previsto un comitato amministratore del fondo.

SULOTTO. Non so se questo comitato si concili con quanto abbiamo stabilito nella legge n. 153.

A questo punto, si tratta di vedere come intendiamo muoverci. Personalmente, ho la sensazione che dobbiamo fare in fretta, proprio in relazione alle aspettative che esistono, cercando di chiarire questi punti e alla luce della legge n. 153. Pertanto, alcuni ritocchi, tanto per armonizzare questi due provvedimenti dovranno pur essere fatti.

Mi pongo anche la domanda se sia opportuno sentire preventivamente i sindacati.

POCHETTI. Concordo pienamente con le osservazioni che sono state fatte dall'onorevole Sulotto. Pertanto, ritengo che la cosa più importante sia quella di chiarire come intendiamo procedere, se sia opportuno procedere alla nomina di un Comitato ristretto, per l'aggiornamento e l'adeguamento di de-

terminate norme, o se sia opportuno procedere alla consultazione dei sindacati.

Forse, allo stato attuale delle cose, è superfluo sentire i sindacati, poiché tutte le osservazioni credo riguardino direttamente il Parlamento, come ritengo altresì che tutti gli gli aspetti negativi della legge siano da attribuire al fatto che questi accordi erano intercorsi tra le parti con la mediazione del Ministero del lavoro, prima che approvassimo la legge n. 153 nel 1969, e quindi prima che determinati princìpi fossero codificati.

Nel disegno di legge al nostro esame, inoltre, ritengo siano comprese norme che andrebbero a ledere princìpi consolidati, in misura ancora più rilevante rispetto a quelli contenuti nella legge n. 153. Infatti, in tema di definizione della retribuzione globale percepita nell'ultimo mese di servizio ai fini della liquidazione dell'indennità aggiuntiva, di cui all'articolo 10, non soltanto si va contro un principio stabilito nella legge n. 153, ma si va anche a ledere un principio del codice civile in tema di determinazione della retribuzione ai fini del computo dell'indennità per cessazione dal servizio. Ai fini della determinazione della retribuzione, il codice civile considera salario non soltanto quanto viene corrisposto con continuità, sia in denaro sia in natura, ma, per quanto riguarda gli elementi variabili, impone di considerare i guadagni medi nel corso degli ultimi tre anni allo scopo di poter stabilire quale è l'ammontare medio che deve essere considerato come facente parte del salario annuo.

Sono princìpi ai quali non possiamo derogare, né possiamo legiferare su materie analoghe affermando principi completamente diversi a distanza di qualche tempo.

Desidererei altresì avere un chiarimento anche circa il secondo comma dell'articolo 16, dove si stabilisce che la pensione viene liquidata se l'invalidità sia dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, sempreché la domanda di pensione venga presentata entro sei mesi dalla cessazione dal servizio. Non credo sia il caso di stabilire una norma di questo genere, in quanto, se si accerta che si tratta di cessazione del servizio dovuta a invalidità, è eccessivo fissare un termine.

Inoltre mi pare di non chiara formulazione il primo comma dell'articolo 17.

Un'altra questione riguarda il finanziamento ed è stata già sollevata dall'onorevole Pisicchio. Mi pare inopportuno stabilire aliquote correlandole alla situazione del monte salario del 1967, senza tenere conto delle modifiche successive, che sono state particolarmente rilevanti. L'onorevole Pisicchio faceva ridare che anche la percentuale del 3,90 per cento andrebbe precisata meglio in relazione all'obiettivo che si intende raggiungere. Al momento attuale non ho dati sufficienti per poter esprimere un giudizio preciso sulla materia, però mi pare che alcune osservazioni sollevate su questo punto non siano assolutamente peregrine, per cui concordo con le richieste avanzate dall'onorevole Sulotto.

Per concludere, ribadisco la necessità di arrivare rapidamente ad una conclusione tenendo presente la data dalla quale si è partiti e quella alla quale si è giunti.

PUCCI DI BARSENTO. Concordo con ciò che è stato detto, sia dal relatore sia dagli altri colleghi intervenuti, in ordine ad un approfondimento al nostro esame. A mio giudizio, occorre riconsiderare specialmente l'aliquota del 3,90 per cento per la copertura di parte degli oneri a carico delle aziende, la quale rappresenterebbe un gravame considerevole – e su questo sono d'accordo con l'onorevole Pisicchio – non facilmente fronteggiabile da parte di queste ultime.

Ritengo pertanto necessaria la nomina di un Comitato ristretto, sottolineando però la necessità di un esame rapido, seppure approfondito, del provvedimento, al fine di realizzare le aspettative delle categorie interessate.

BORRA. Vorrei chiedere se, oltre all'aliquota del 13,30 per cento da corrispondere al fine di garantire l'equilibrio finanziario del Fondo fino al 31 dicembre 1975, da calcolare sulle retribuzioni imponibili e a totale carico delle aziende, occorre corrispondere anche quella del 21 per cento.

PISICCHIO, *Relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Vorrei cogliere l'occasione per ricordare agli onorevoli colleghi che, quando discutemmo la legge n. 153, stabilimmo di non apportare ulteriori modifiche al trattamento pensionistico già in atto. Per questo motivo vorrei invitare i colleghi a non favorire la fuga dal Fondo nazionale della previdenza sociale e, conseguentemente, a far convergere su di esso altre casse di previdenza. Ritengo, pertanto, necessaria la nomina di un Comitato ristretto per esaminare il provvedimento anche alla luce di questa esigenza.

PISICCHIO, *Relatore*. Concordo, anche se parzialmente, con i colleghi intervenuti e ri-

conosco che il provvedimento presenta dei punti oscuri specie se si considerano alla luce della legge n. 153.

Ci troviamo di fronte ad un accordo sindacale del novembre 1967, ratificato nel 1968 dal comitato speciale e il 25 luglio 1969 dall'ufficio statistico attuariale dell'INPS. Praticamente l'intero accordo è stato concertato dalle tre parti: sindacati, imprenditori, INPS.

Indubbiamente, facendo un raffronto con la legge n. 153, si trovano norme di questo disegno di legge che presentano una certa disparità con quella legge. Ritengo però che i sindacati, per il fatto che ci richiedono di approvare il disegno di legge così come è stato presentato dal Governo, diano prova di aver sufficientemente valutato la portata del provvedimento.

Mi dichiaro comunque d'accordo per la nomina di un Comitato ristretto; i lavori di questo comitato e gli eventuali pareri che potremo ancora chiedere ai sindacati e all'INPS ci permetteranno senz'altro di superare le perplessità che sono state oggi poste in evidenza.

PRESIDENTE. Chiamo a far parte del comitato ristretto i deputati Pisicchio, Sulotto, Pucci di Barsento, Alini, Borra, Zaffanella, Pazzaglia, Gunnella e Corti.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 184,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dottor ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO